

Allegato 3

Regolamento IVASS n. 40/2018 con Provvedimento n. 147

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quarter del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e nome¹ _____

Iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data _____ numero _____ sezione E;

In caso di operatività societaria dell'iscritto in sez. E del RUI indicare:

Cognome e nome (persona fisica sezione E) _____

Iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data _____ numero _____ sezione E;

“Collaboratore di” oppure “Responsabile dell'attività di distribuzione di” indicare:

Ragione sociale (persona giuridica sezione E)² _____

Indirizzo sede legale _____

Iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data _____ numero _____ sezione E;

Telefono _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Indirizzo di posta elettronica certificata _____

L'attività di distribuzione assicurativa è svolta per conto di:

Sella Personal Credit S.p.A.
Sezione D del R.U.I. con il nr. D000200298
Data di iscrizione al R.U.I. 26 ottobre 2007
Sede Legale in Via Bellini, n. 2 – 10121 Torino
Recapito telefonico: 011-5061111
Indirizzo posta elettronica: info@sellapersonalcredit.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: sellapersonalcredit@actaliscertymail.it
Sito internet: www.sellapersonalcredit.it

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'intermediario distribuisce il prodotto assicurativo per conto di Sella Personal Credit S.p.a. che ha incarico distributivo diretto con l'impresa di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto interesse

- a. Né Sella Personal Credit S.p.A. né l'intermediario iscritto nella sez. E del RUI detengono partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione di cui distribuiscono i prodotti assicurativi;

¹ Se si tratta di un iscritto in sezione E di SPC persona fisica : inserire dati anagrafici persona fisica iscritta (es. Mario Rossi, n. e data iscrizione RUI, sez. E)

² Se si tratta di un iscritto di sez. E persona fisica di una società iscritta come persona giuridica in sez. E del RUI per conto di SPC: inserire sia i dati anagrafici della sez. E persona fisica che della sez. E persona giuridica

- b. Nessuna delle imprese di assicurazione nè un'impresa controllante di queste è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Sella Personal Credit S.p.A. o dell'intermediario iscritto nella sez. E.

Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. Sella Personal Credit S.p.a. e i suoi collaboratori iscritti nella sez. E del RUI, non forniscono al Contraente/Aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice;
- b. Sella Personal Credit S.p.a. e i suoi collaboratori iscritti nella sez. E del RUI, non forniscono una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4, dell'art. 119-ter del Codice;
- c. L'Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Si comunica al Contraente/Aderente che l'elenco delle imprese di assicurazione con cui Sella Personal Credit S.p.a. ha rapporti di affari è disponibile sul sito www.sellapersonalcredit.it nell'area "Assicurazioni" e che è possibile richiederne la consegna o la trasmissione.

Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni

- a. Per lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa l'intermediario percepisce un compenso di natura provvisoria. Per la distribuzione del prodotto assicurativo dell'impresa _____ l'intermediario percepisce un compenso di natura provvisoria incluso nel premio assicurativo di € _____, pari al _____ % del premio assicurativo.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b. L'intermediario informa che la modalità di pagamento dei premi assicurativi ammessa è la seguente: linea di credito, addebito SDD (Sepa Direct Debit), bollettino postale e carta di credito.

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. Il Contraente/Aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto:
- direttamente all'impresa preponente, qualora riguardi il rapporto tra il Contraente/Aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi a cui il reclamo si riferisce e ai quali espressamente si rinvia;
- oppure
- a Sella Personal Credit S.p.A., qualora riguardi l'attività svolta dall'intermediario o dai propri dipendenti addetti e collaboratori iscritti nella sezione E del RUI, inviando una raccomandata a/r a:
Sella Personal Credit S.p.A., Ufficio Reclami, Via V. Bellini n. 2, 10121 Torino; oppure per via telematica all'indirizzo email: reclami@sellapersonalcredit.it o all'indirizzo PEC reclami.sellapersonalcredit@actaliscertymail.it.
- b. Qualora il Contraente/Aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'impresa o dell'intermediario entro il termine di quarantacinque giorni previsto per legge, può rivolgersi per iscritto a:

Ivass

Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 00187 Roma
FAX: 06 42133206
Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa, utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell'Autorità www.ivass.it.

- c. Il Contraente/Aderente può anche avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi di ciascun prodotto assicurativo ai quali espressamente si rinvia.
- d. Il Contraente/Aderente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; ovvero avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi di ciascun prodotto assicurativo ai quali espressamente si rinvia.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica al contraente che, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico; per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini o accertamenti, in merito alla propria pregressa condizione patologica, decorso un determinato periodo di tempo, previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193; per i dettagli e le modalità di esercizio specifiche di ciascun prodotto si rimanda al relativo DIP (Documento Informativo Precontrattuale) aggiuntivo;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.